La seconda parte è un alinea aggiunto a quello proposto dalla Commissione e tendente a dare alla Camera di consiglio la facoltà concessa ai magistrati e tribunali dall'alinea dell'articolo 93 del Codice penale.

Si tratta sempre di minori che hanno agito senza discernimento; e la differenza sta in ciò che col solo alinea della Commissione la custodia nell'ergastolo non è più fattibile; mentre colla mia proposta si potrà fare dalla Camera di consiglio, ma giammai all'ergastolo che è luogo di pena, sibbene in una casa di ricovero, colonia agricola od istituto di beneficenza

lo non mi dilungherò maggiormente, e pronto ad accettare tutte le modificazioni che la Commissione ed il Ministero vorranno introdurre nella mia proposta, prego la Camera a volerne sancire il principio in vista dell'alto interesse a beneficio del quale lo invoco.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero non ha dissentito di accettare l'emendamento ossia l'aggiunta proposta dalla Commissione al primo articolo, e lo ha accettato di buon grado, perchè veramente introduce un miglioramento in questa parte del Codice di procedura, come lo provano le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Genina, che io non mi farò ora a ripetere; ma non posso accettare egualmente nella sua integrità l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Salmour.

L'emendamento della Commissione si limita a concedere il diritto alla Camera di consiglio ed alla sezione d'accusa, di dichiarare, ove lo creda, non farsi luogo a procedimento; e la ragione perchè la Commissione ha semplicemente ristretto il suo emendamento a concedere una merá facoltà senza formolare un precetto positivo, sta in ciò che, a termini dell'articolo 93 (questo almeno io credo sia stato il pensiero della Commissione), quando anche il minore di anni 14 abbia delinquito senza discernimento, può tuttavia il magistrato, ovvero il tribunale, dare provvedimenti che io chiamerò disciplinari, può ordinare cioè che sia custodito nell'ergastolo per un tempo o maggiore o minore secondo le circostanze, purchè non ecceda il prefisso limite; e di necessità doveva la Commissione, preponendo siffatto emendamento, lasciare aperta la via a far uso di tale facoltà secondo i casi.

Ove si disponesse assolutamente doversi dalla Camera di consiglio o dalla sezione d'accusa dichiarare non farsi luogo a procedimento, ne seguirebbe che l'articolo 93 del Codice penale si troverebbe virtualmente abrogato.

Ma siccome qui non si tratta, come poco fa diceva, di modificare il Codice penale, ma quello soltanto di procedura, certamente non tornava opportuna una simile modificazione

Io non ho tuttavia difficoltà di accettare in parte l'emendamento del deputato Salmour, non dissento cioè che si dica dovranno; ma in tal caso si dovranno aggiungere queste parole: « potranno esse pure in quest'ultimo caso far uso della facoltà attribuita nell'articolo 93 del Codice penale. » In questo senso adunque non avrei difficoltà di aderire all'emendamento dell'onorevole Salmour, che così modificato sarebbe molto più logico e conveniente.

È molto più conveniente, a mio avviso, che sia la stessa sezione d'accusa o la stessa Camera di consiglio che già prese cognizione del procedimento, che faccia uso di tale facoltà, anzichè rinviare la causa dinanzi al tribunale, perchè, ordinato il rinvio, si incontrerebbe quell'inconveniente che ora si cerca di evitare, quello cioè di sottoporre un minore di anni 44 ad un procedimento criminale. La Camera di consiglio e la sezione d'accusa, che già hanno apprezzate le circo-

stanze del fatto, ponno senza dubbio riconescere se sia o no il caso di far uso della facoltà che loro si vuole attribuita, e sino a qual punto usarne.

Non posso poi aderire alla restante parte dell'emendamento del deputato Salmour per la ragione poc'anzi toccata, che coll'accettarla si farebbe una modificazione al Codice penale, essendo che il Codice penale sancisce la pena da applicarsi, determina l'ergastolo, senza parlare nè di ricovero, nè di altri stabilimenti di detenzione o di beneficenza.

Le cose dette dall'onorevole Salmour e sul sistema di correzione pei minori di anni 14, e sulle case preventive e di educazione saranno certamente prese in degna considerazione dalla Camera e dal Ministero quando verrà in discussione la legge relativa al sistema penitenziario, e similmente quando si tratterà di rivedere in ogni sua parte il Codice penale; ma presentemente sarebbe fuori d'opera il farne caso.

Io dunque pregherei la Camera di volere accettare l'emendamento della Commissione colla prima parte della modificazione proposta dal deputato Salmour, e coll'aggiunta espressa nel senso che la sezione d'accusa o la Camera di consiglio possano far uso della facoltà attribuita dall'articolo 93 del Codice penale ai magistrati ed ai tribunali di prima cognizione.

SALMOUR. L'accetto.

AGNES. La tesi sostenuta dall'onorevole Tola è veramente conforme alla pratica; io però credo che si possa adottare un diverso principio; tanto più che la questione di discernimento non ha presso di noi l'importanza che ha in Francia. Secondo i principii del diritto penale ogni reato si compone del fatto materiale e dell'elemento morale, del dolo criminale.

Ora le Camere di accusa possono anche vedere se vi siano o no questi due elementi; e quando manca affatto l'elemento morale, allora non c'è più reato, e per conseguenza non c'è materia da sottoporre ai tribunali.

Per conseguenza io assento alla modificazione introdotta dalla Commissione; ma non assentirei egualmente a quella che si vorrebbe introdurre dall'onorevole Salmour.

Appunto quando la Camera d'accusa, o la Camera di consiglio riconosce che non c'è reato perchè manca assolutamente l'elemento morale, io non vedo più il motivo per cui si debba imporre una pena. Concedo che non è una pena propriamente detta la consegna del minore di 14 anni in una casa di ricovero.

Questa è una educazione suppletiva che dà la società in luogo dei parenti.

Ma comunque sia, quando si riconosce che ad un giovane non è imputabile affatto l'azione che gli venne ascritta, non può disconvenirsi che vi sia una restrizione di libertà; ed io non vedo la necessità di questo provvedimento, tanto meno dietro la procedura scritta.

Ora poi, qualora la Camera di consiglio o la sezione d'accusa riconoscano che non è totalmente escluso il dolo criminale, e che si rimandino gli accusati innanzi ai tribunali, allora il tribunale può ancora vedere se vi sia stato il discernimento o no, e se sia il caso di ordinare la loro consegna ai parenti, o ad una casa di correzione; e questo lo farà il tribunale, cognita causa, quando dietro gli sviluppi, che presenterà il dibattimento davanti il tribunale, riconoscerà l'opportunità di questa misura.

Ma non mi pare neppure che si debba mettere il tempo imperativo dovrà, quando si tratta o di rimandarli ai parenti, o di chiuderli in una casa di correzione.